

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 3 settembre 2009

Circolare informativa n° 39/2009

**A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi**

Approfondimento

LA REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI DOMESTICI

A partire dal 1° settembre 2009 e fino al 30 settembre 2009 possono essere presentate le istanze relative alla regolarizzazione dei lavoratori domestici occupati come *colf* ovvero *badanti* dal 1° aprile 2009.

E' previsto il pagamento di un contributo forfettario pari ad € 500,00 così come sottolineato dalla Legge n. 102/2009, utilizzando il modello speciale F24 per versamenti con elementi identificativi reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro, con decorrenza dal 21 agosto 2009.

Pertanto, considerando l'importanza dell'argomento e le diverse sfumature che lo stesso può assumere, si pensi ai domestici italiani, comunitari o extracomunitari, abbiamo ritenuto importante elaborare un approfondimento che chiarisca tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione.

Riferimenti normativi

L'art. 1-ter della Legge n. 102/2009 sottolinea come “*i datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupano irregolarmente alle proprie dipendenze e da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero lavoratori extracomunitari presenti nel territorio nazionale e continuano ad occuparli alla data della presentazione della dichiarazione adibendoli:*

- *al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf);*
- *ad attività di assistenza per se stesso ovvero per i componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza (badanti);*

possono provvedere a regolarizzare tali rapporti di lavoro”.

Va sottolineato come l'istanza possa essere presentata dai datori di lavoro italiani, comunitari ovvero extracomunitari in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di lungo periodo, escludendo coloro che sono in possesso del semplice permesso di soggiorno.

Sono equiparati ai datori di lavoro domestici alcune particolari persone giuridiche quali:

- le convivenze di comunità religiose (conventi e seminari);
- le convivenze militari (caserme, comandi e stazioni);
- le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e ricoveri per anziani).

Regolarizzazione dei lavoratori domestici italiani, comunitari o extracomunitari già in possesso del permesso di soggiorno

L'istanza relativa alla regolarizzazione del lavoratore impiegato "in nero" italiano o comunitario, va presentata all'INPS previa compilazione del modello LD-EM2009 U.E. reperibile sul sito dell'Istituto e va presentato:

- chiamando il numero gratuito 803164;
- attraverso la procedura telematica prevista sul sito INPS;
- attraverso gli sportelli dell'INPS allegando copia del documento d'identità;
- per raccomandata A.R. allegando copia del documento d'identità.

Nell'istanza vanno indicati anche gli estremi del versamento relativo al contributo forfettario di €500,00.

Ai fini della regolarizzazione di lavoratori italiani o comunitari vi è in ogni caso l'obbligo di assicurare il rispetto dell'inquadramento e del trattamento economico e normativo previsto dalla stessa contrattazione collettiva.

La procedura prevista ed i requisiti richiesti si applicano anche alla regolarizzazione di rapporti di lavoro domestico instaurati in nero con cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Regolarizzazione di lavoratori extracomunitari "clandestini", impiegati come colf

La Legge in esame prevede la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

In tale circostanza, la domanda deve essere presentata allo Sportello unico per l'immigrazione e, oltre i requisiti di cui sopra previsti per la regolarizzazione dei lavoratori domestici italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti, sono previsti ulteriori limiti e condizioni.

Se la domanda riferisce a "*lavoratori clandestini adibiti alle attività di sostegno delle esigenze familiari (colf)*":

- non può essere presentata più di un'istanza per nucleo familiare;
- l'orario non deve essere inferiore alle venti ore settimanali;
- il reddito non deve essere inferiore ad €20.000,00 per nuclei mono-reddito ovvero ad €25.000,00 per nuclei composti da più soggetti percettori.

La domanda va esclusivamente presentata per via telematica seguendo la procedura prevista sul sito del Ministero dell'Interno che attesta la data di ricezione con e-mail di conferma all'indirizzo di posta indicato dall'utente.

Nell'istanza vanno indicati gli estremi del versamento relativo al contributo forfettario di €500,00.

Sarà onere dello Sportello unico per l'immigrazione acquisire il parere della Questura sull'esistenza o meno di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

Qualora non vi sia alcun motivo ostativo, le parti verranno così convocate per la stipula del contratto di soggiorno e la richiesta del primo permesso di soggiorno, ed in tale circostanza il datore di lavoro dovrà presentare la domanda stampata, sottoscritta e munita della marca da bollo, non solo dovrà anche esibire la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2008 in modo da verificarne la rispondenza con quanto indicato nell'istanza.

Il datore di lavoro è tenuto nell' arco delle 24 ore dalla data di stipulazione del contratto di soggiorno, ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, presentando il modello LDEM09extraUE disponibile sempre on-line.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno unitamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS ed il relativo rilascio del permesso di soggiorno comportano l'estinzione dei reati nonché degli illeciti legati alla violazione delle norme circa l'ingresso, il soggiorno e l'impiego di lavoratori extracomunitari.

Il lavoratore regolarizzato dovrà inoltrare alla Questura la richiesta di primo permesso di soggiorno.

Va chiarito che, il contributo forfettario dei 500,00 euro assolve gli obblighi previdenziali solo per il trimestre 1° aprile 2009 – 30 giugno 2009, di conseguenza qualora l'assunzione sia antecedente al 1° aprile 2009, l'Istituto farà richiesta al datore di lavoro della contribuzione relativa al periodo antecedente.

Regolarizzazione di lavoratori extracomunitari "clandestini" impiegati come badanti

La regolarizzazione di soggetti lavoratori stranieri extracomunitari ed impiegati nelle attività di assistenza a persone non più autosufficienti, richiede condizioni e limiti diversi da quelli previsti nell'ipotesi di colf.

Innanzitutto, si sottolinea che **la normativa consente la regolarizzazione fino a due badanti, pertanto se lo stesso nucleo familiare richieda anche una colf, il numero complessivo delle istanze che è possibile presentare è pari a tre.**

Non sussistono limiti di reddito e di conseguenza allo Sportello unico per l'immigrazione non va presentata la relativa dichiarazione per i redditi del 2008 ma occorre presentare:

- la domanda stampata e sottoscritta insieme alla marca da bollo, in modo da verificare la rispondenza con le informazioni acquisite telematicamente, nonché l'attestazione relativa al versamento del contributo forfettario;
- la certificazione medica la quale attesti la patologia della persona assistita e nel caso la domanda venga presentata per due badanti, deve essere attestata la necessità di assistenza da parte di due soggetti.

Viene ribadito che, l'orario di lavoro non deve essere inferiore alle venti ore settimanali, e deve essere assicurato un corretto inquadramento ai fini contrattuali, nonché il rispetto del trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva.

Per la restante parte, la procedura è identica a quella già vista a proposito di lavoratori extracomunitari clandestini regolarizzati come "colf".

Gli effetti previdenziali della regolarizzazione e le relative sanzioni

Nel momento in cui viene accolta l'istanza di regolarizzazione si estinguono tutti i procedimenti penali, amministrativi e tributari relativi alla violazione di norme circa l'impiego dei lavoratori.

L'unica eccezione riguarda l'ipotesi più grave di sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

Come già detto, **il contributo forfettario dei 500,00 euro assolve gli obblighi previdenziali relativi solo al trimestre 1° aprile 2009 – 30 giugno 2009**, qualora l'assunzione sia antecedente al 1° aprile l'Istituto richiede al datore di lavoro la contribuzione relativa al periodo antecedente nella misura ordinaria e con gli interessi che saranno meglio definiti dal Ministero del Lavoro.

Più precisamente:

- **per il periodo compreso tra il 1° aprile 2009 – 30 giugno 2009**

Il procedimento previsto dalla Legge serve a regolarizzare non solo la posizione del lavoratore domestico ma realizza anche l'adempimento dei relativi obblighi

previdenziali. Il Ministero del Lavoro insieme al Ministero dell'Interno ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto stabiliranno le modalità di destinazione del contributo;

- **per il periodo antecedente al 1° aprile 2009**

I datori di lavoro che nella denuncia di emersione hanno indicato una data di inizio del rapporto di lavoro antecedente al 1° aprile 2009 dovranno compilare il modello LD15-ter. Il datore di lavoro ha la possibilità di regolarizzare i periodi pregressi nei limiti della prescrizione quinquennale. Successivamente verranno fornite le opportune istruzioni;

- **per il periodo di lavoro successivo al 30 giugno 2009**

Una volta definito il procedimento di emersione, l'INPS provvederà ad aprire una posizione assicurativa a favore del lavoratore domestico ed il datore è tenuto al pagamento dei contributi in relazione all'orario di lavoro ed alla retribuzione.

Il rigetto dell'istanza per la presenza di motivi ostativi, o per la presentazione di domande incomplete non integrate nonostante le sollecitazioni degli uffici competenti, la mancata presentazione delle parti nel giorno stabilito per la stipula del contratto di soggiorno e senza giustificato motivo non dà diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di contributo forfettario pari ad €500,00 e potrà comportare non solo l'espulsione del lavoratore straniero ma l'eventuale contestazione al datore di lavoro degli illeciti penali, amministrativi e previdenziali.

Sotto il profilo sanzionatorio va sottolineato che, chi presenta false dichiarazioni o attestazioni allo scopo di ottenere un'indebita regolarizzazione di un lavoratore domestico, è punito per false dichiarazioni a pubblico ufficiale e precisamente:

- **il reato di contraffazione o alterazione di documenti ovvero l'utilizzo di documenti contraffatti è punito con la reclusione da 1 a 6 anni;**
- **l'omessa regolarizzazione è punita con la maxi-sanzione da 1.500,00 a 12.000,00 euro con la maggiorazione di 150,00 euro per ciascuna giornata di lavoro;**
- **l'assunzione "in nero di lavoratori extracomunitari clandestini" è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa di € 5.000,00 per ciascun lavoratore non regolarmente occupato più chiaramente la maxi-sanzione per lavoro nero.**

Ci auguriamo come sempre, che i contenuti siano stati sufficientemente esplicativi e come di consueto i nostri uffici saranno disponibili per gli opportuni chiarimenti e confronti.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso